2025/2185

4.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2185 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda alcune procedure, il calcolo dei valori forfettari all'importazione e i dazi addizionali all'importazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera d), l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ([2]) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, comprese le norme sulla presentazione delle domande di aiuto e sull'approvazione dei programmi operativi. Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha stabilito nuove norme per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori. È pertanto necessario eliminare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 le disposizioni restanti relative alla gestione di tali programmi operativi.

(2) A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, è opportuno che la fissazione dei valori forfettari all'importazione avvenga su base settimanale. Il valore forfettario all'importazione dovrebbe essere calcolato sulla base della comunicazione, da parte degli Stati membri, delle quotazioni registrate in mercati di importazione rappresentativi.

(3) Ai fini dell'applicazione efficace dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è necessario semplificare alcune disposizioni di attuazione e allinearle alla tabella dei dazi dell'UE dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

(4) Poiché per determinati prodotti possono essere applicati dazi addizionali all'importazione durante periodi determinati, è necessario tenere conto di tali periodi stabiliti nella tabella dei dazi dell'UE dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. A seguito delle modiche delle classificazioni, è inoltre opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata dei prodotti.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 23*

Richieste di riconoscimento

Fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri stabiliscono procedure per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.»;

2) all'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuno dei prodotti ed entro i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni martedì, un valore forfettario all'importazione.

Il valore forfettario all'importazione è pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891 comunicata dagli Stati membri, ridotta di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

Entro i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione sono validi dal giorno successivo a quello della pubblicazione e fino alla fissazione dei valori forfettari all'importazione successivi. Se il martedì cade in un giorno festivo della Commissione, i valori forfettari all'importazione sono fissati il giorno lavorativo successivo.»;

3) l'articolo 39 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto per il periodo pertinente.»;

b) al paragrafo 3, nella frase introduttiva il termine «dopo» è sostituito dal termine «a decorrere da»;

4) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 40*

Importo del dazio addizionale all'importazione

Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale erga omnes indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.»;

5) all'articolo 41, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario non preferenziale;»;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«c) le merci importate nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).»;

6) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
78.0015	0702 00 10, 0702 00 91, 0702 00 99	Pomodori interi, con diametro massimo inferiore a 47 mm, altri pomodori a grappolo, altri pomodori	1º ottobre - 31 maggio
78.0020			1º giugno - 30 settembre
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1º maggio - 31 ottobre
78.0075			1º novembre - 30 aprile
78.0085	0709 91 00	Carciofi	1º novembre - 30 giugno
78.0100	0709 93 10	Zucchine	1º gennaio - 31 dicembre
78.0110	0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	Arance navel, arance bionde, altre arance dolci	1º dicembre - 31 maggio
78.0120	0805 22 00	Clementine	1º novembre - fine febbraio
78.0130	0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	Satsuma, mandarini e tangerini, wilkings e simili ibridi di agrumi, esclusi i tangerini, i satsuma e le clementine	1º novembre - fine febbraio
78.0155	0805 50 10	Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*)	1º giugno - 31 dicembre
78.0160			1º gennaio - 31 maggio
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio - 20 novembre
78.0175	0808 10 80	Mele	1º gennaio - 31 agosto
78.0180			1º settembre - 31 dicembre
78.0220	0808 30 90	Pere	1º gennaio - 30 aprile
78.0235			1º luglio - 31 dicembre
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1º giugno - 31 luglio

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio - 10 agosto
78.0270	0809 30 20, 0809 30 30, 0809 30 80	Pesche tabacchiere (*Prunus persica var. platycarpa*) e pesche noci platerina (*Prunus persica var. platerina*), pesche noci, altre pesche.	11 giugno - 30 settembre
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno - 30 settembre».